

Regolamento Interno

“GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO”

Titolo I: Unità di Intervento (Squadra)

Art. 1) L'Associazione “BRENNAPULITA – GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO”, per il conseguimento di alcune specifiche finalità di cui all'Art. 2 dello Statuto, costituisce al suo interno un gruppo di protezione civile formato da Volontari operativi chiamato “GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO” (di seguito GVA). Il gruppo di protezione civile formato da volontari operativi è tenuto al rispetto dello statuto e del presente regolamento che ne disciplina l'attività, e potrà avvalersi anche di collaborazioni esterne per l'addestramento e la formazione.

Potranno essere Volontari operativi aderenti al gruppo di protezione civile, tutti i soci dell'Associazione che ne fanno richiesta ad eccezione dei soci giovani.

Il Presidente è il garante dei volontari operativi e nomina un Coordinatore del GVA per la durata di anni 3 (tre).

Il Coordinatore sarà responsabile del comportamento dei volontari operativi e dirige le attività. Al Coordinatore è affidata la facoltà di sospensione dal servizio del volontario operativo nei casi in cui lo ritenga inadeguato.

L'Associazione curerà che i propri volontari operativi siano assicurati per i rischi legati agli infortuni, malattie, Responsabilità Civile verso terzi, così come disposto dall' Art. 4 comma 1 della Legge Quadro sul Volontariato 11.08.91 n 266 nonché come disposto dall'art. 1 del Decreto Minindustria 14.02.92 come modificato dal decreto 16.11.92, e dall'art 3 comma 6 della Legge Regione Lombardia 24 Luglio 1993, n. 22 loro successive modifiche.

Il GVA opererà attraverso strutture chiamate Unità d'intervento (Squadre).

Le Unità di Intervento devono essere formate da un nucleo operativo capace di muoversi in autonomia di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. Preferibilmente, tale Unità di Intervento, deve essere composta da almeno 3 (tre) elementi, in possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 (diciotto) anni.
- idoneità fisica, certificata dal medico;
- adeguata formazione professionale;
- non avere riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi.

Tutti i componenti delle Unità di Intervento, devono operare con dispositivi di sicurezza individuale idonei per il tipo di attività da svolgere. Tutti i componenti delle Unità di Intervento devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento.

Art. 2) Ogni Unità di Intervento, deve avere un capo-squadra. Il componente dell'Unità di Intervento, comunque allertato, deve informare il capo-squadra per la mobilitazione degli altri componenti.

Il capo squadra (o capo Unità di Intervento), sarà nominato dal Coordinatore, il quale selezionerà personale particolarmente esperto e responsabile al fine della formazione (numero) e composizione (abilità/capacità/esperienze) delle squadre.

Il Capo Unità di Intervento, è responsabile delle comunicazioni con gli altri Enti Istituzionali. Esso dovrà comunicare, o far comunicare da altro membro di fiducia, all'Ente preposto, la partenza dalla sede, l'arrivo sul luogo d'intervento, la fine dell'intervento e l'inizio del rientro, ed il rientro definitivo in sede, della propria Unità di Intervento. Inoltre il Capo Unità di Intervento, dovrà attenersi scrupolosamente alle normative emanate in

Regolamento Interno

“GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO”

materia di radiocomunicazioni, indicate dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi, approvato dalla Regione Lombardia.

Titolo II: Mezzi ed Attrezzature.

Art. 3) I veicoli del GVA, verranno affidati ai volontari in base all'esperienza acquisita, ovvero, potranno essere condotti dai volontari iscritti al GVA, ed in possesso della patente di guida specifica da almeno 3 (tre) anni.

Le attrezzature saranno affidate ai volontari particolarmente esperti in materia, ovvero dovranno essere individuati quei volontari che sono stati opportunamente formati ed addestrati per l'uso di particolari mezzi ed attrezzature, e che siano in possesso dei dispositivi di protezione individuale più idonei alle situazioni specifiche.

Qualsiasi disfunzione, anomalia o guasto di una qualsiasi attrezzatura o veicolo, deve essere comunicata immediatamente e verbalmente al Capo Unità di Intervento, o a qualsiasi altro volontario che ne possa subire le conseguenze. Al suo rientro in sede, dovrà indicare al responsabile l'attrezzatura difettosa, indicandone dettagliatamente il problema. Dovrà essere cura del Capo Unità di Intervento, apporre il cartello “ATTREZZATURA GUASTA” o “VEICOLO GUASTO”, o comunque qualsiasi dispositivo facilmente individuabile ed inequivocabile, ed impedirne l'utilizzo, fino a quando non sia perfettamente in regola in materia di sicurezza e funzionalità.

Inoltre, ogni volontario operativo, prima di utilizzare i mezzi e/o le attrezzature, dovrà verificarne l'efficienza, segnalandone eventuali anomalie, come sopra.

Art. 4) Il Capo Unità di Intervento, deve valutare la situazione e decide di volta in volta la metodologia e quali mezzi e quali attrezzature utilizzare per espletare l'intervento. Il Capo Unità di Intervento, dovrà anche dare comunicazione al Coordinatore e al Presidente dell'Associazione, o a chi per esso in caso di assenza, delle decisioni prese.

Art. 5) Tutti i volontari del GVA, durante gli interventi dovranno sempre indossare gli indumenti e gli strumenti protettivi omologati ed idonei alle varie situazioni specifiche; dovranno utilizzare le attrezzature ed i macchinari secondo le norme di sicurezza indicate nelle relative istruzioni.

Inoltre i volontari, dovranno condurre gli automezzi con la massima prudenza e cura per la sicurezza personale e dei terzi a bordo, la quale deve prevalere su ogni tipo di attività. Inoltre, i volontari, dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada.

I Volontari, dovranno operare solo se in condizioni psicofisiche ottimali e non sotto l'effetto di bevande alcoliche o altro, oppure in situazioni che ne diminuiscano le proprie capacità operative. Nel caso in cui un volontario non possa ottemperare a quanto sopra enunciato, tale si impegnerà a non operare e ad astenersi dall'esporsi e dell'esporsi ad inutili rischi i propri compagni o terzi, pena sanzioni disciplinari, sino all'espulsione, oltre a quanto previsto per Legge, per le responsabilità civili e penali derivanti.

Regolamento Interno

“GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO”

E' compito dei volontari, avere cura delle attrezzature e delle uniformi affidate al GVA. Essi dovranno curarne l'aspetto e la funzionalità, richiedendone per iscritto al magazzino, la sostituzione qualora tale non possa più essere possibile.

Art. 6) I dispositivi di protezione individuale del GVA, dovranno essere utilizzate solo per l'espletamento dei servizi richiesti. Non è consentito utilizzarle per altre attività. I volontari, dovranno averne cura, e durante i servizi, dovranno tenere un comportamento idoneo al pubblico decoro dell'Associazione e all'attività svolta. Sulle uniformi è vietato apporre e/o cucire mostreggiature e/o distintivi militari o altri fregi che possano confondersi con i Corpi Armati dello Stato. Sulle uniformi potranno essere apposti distintivi autorizzati dall'Associazione, eventuali mostrine delle specializzazioni conseguite, le quali dovranno essere documentate per iscritto, o mostrine di benemerenzza conseguite durante i servizi, le quali dovranno essere documentate per iscritto dall'Ente che le ha rilasciate.

Titolo III: Il Regolamento Interno

Art. 7) In base all'Articolo 7 dello Statuto, il presente Regolamento Interno del GVA, si intende approvato in seduta del Consiglio Direttivo del 28.10.2008. Le eventuali proposte di modifiche da apportare, saranno deliberate sempre dal Consiglio Direttivo, in seduta valida, così come previsto dall'Articolo 7 dello Statuto dell'Associazione “BRENNIA PULITA - GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO”. Eventuali modifiche e/o variazioni al presente Regolamento Interno, saranno notificate ai Soci dell'Associazione “BRENNIA PULITA - GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO”, nel corso della prima Assemblea Generale che verrà cronologicamente organizzata. La comunicazione scritta delle modifiche e/o variazioni sarà affissa in sede per un periodo di non meno di 30 (trenta) giorni, dalla data di approvazione. Inoltre, le eventuali modifiche e/o variazioni, potranno essere notificate ai Soci, anche con altri mezzi di comunicazione efficaci.

Art. 8) Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento Interno, si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione “BRENNIA PULITA - GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO” e alle normative vigenti.

Titolo IV: Integrazioni e Modificazioni

Art. 9) Tutti i volontari iscritti al GVA, con sede in Brenna, non possono essere iscritti ad altre associazioni di volontariato che operino nel settore della Protezione Civile e/o Antincendio Boschivo, e nel settore del ruolo sanitario e/o del soccorso pubblico, o che comunque abbiano come fine gli stessi obiettivi morali dell'Associazione “BRENNIA PULITA - GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO”. Chiunque contravvenga a quanto enunciato, verrà sottoposto agli effetti dell'art. 1 del presente Regolamento Interno, fino al deferimento immediato dal GVA.

Regolamento Interno

“GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO”

Art. 10) Gli aspiranti volontari operativi potranno presentare domanda di adesione al GVA non prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla acquisizione della qualifica di socio dell'Associazione “BRENNIA PULITA - GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO” ad esclusione della qualifica di socio giovane.

Il Consiglio Direttivo deciderà in merito all'accoglimento della domanda dell'aspirante volontario sentito il parere del Consigliere, designato alla formazione del personale se presente.

Brenna, 28.10.2008

Il Segretario
Walter MASCHERONI

Il Presidente
Stefano FRIGERIO